

Ordinanza
sulla devoluzione all'assicurazione per la vecchiaia
e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella
ripartizione dell'oro della Banca nazionale

del 14 febbraio 2007 (Stato 27 febbraio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sull'impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale,

ordina:

Art. 1

L'accredito conformemente all'articolo 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull'impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale è riportato alle voci «Investimenti» (attivi) e «Capitale AVS» (passivi) del bilancio del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 2

L'importo accreditato figura nell'allegato al bilancio unitamente alla somma dei redditi annuali successivamente conseguiti investendolo.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

